

N. 01861/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00342/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 278 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da -
OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avv.ti Ettore Nesi, Anna Bonifiglio e
Gianfranco De Robertis, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gerolamo
Angotti, in Catanzaro, via De Riso, n. 77;

contro

Comune di Cassano Allo Ionio, in persona del Sindaco pro-tempore, non
costituito in giudizio;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza del T.A.R. Calabria - Catanzaro Sez. II° n. -OMISSIS-, -
OMISSIS-;

e per la condanna

al risarcimento dei danni patiti dalle ricorrenti in conseguenza della mancata
esecuzione del giudicato *inter partes* da parte del Comune di Cassano all'Ionio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato in data 4.3.2015 e depositato in data 17.3.2015, parte ricorrente premetteva che, nonostante la diffida notificata al Comune in data 3.10.2013 e svariati incontri e comunicazioni, non veniva elaborato il “*Progetto individuale per la persona disabile*”, previsto dall'art. 14 della Legge 8.11.2000 n. 328 (“*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”).

Dopo aver illustrato le ragioni a sostegno dell’obbligo della P.A. di elaborare il progetto individuale, senza limitarsi alla erogazione di singoli servizi in modo non coordinato, formulava domanda di risarcimento danni per il ritardo ingiustificato nell’esecuzione della sentenza e concludeva per l’accoglimento del ricorso, con contestuale nomina di un “*commissario ad acta*”.

Non si costituiva l’intimata amministrazione per resistere al presente ricorso.

Con memoria depositata in data 27.10.2015, parte ricorrente evidenziava la non completezza delle proposte della P.A., nell’ambito di vari incontri svoltisi, come documentato .

Alla pubblica udienza del giorno 12 novembre 2015, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

Con il presente giudizio in sede di ottemperanza, parte ricorrente chiede l'esecuzione del giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza.

Sussiste la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 113 comma 1°, c.p.a., in base al quale “*Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado*”.

Il giudizio di ottemperanza tende a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l'utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'Amministrazione con un comportamento, apertamente o implicitamente, omissivo.

Conseguentemente, una volta intervenuta una pronuncia giurisdizionale, che riconosca come ingiustamente lesivo dell'interesse del cittadino un determinato comportamento dell'Amministrazione o che detti le misure cautelari ritenute opportune e strumentali all'effettività della tutela giurisdizionale, incombe l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi ad essa ed il contenuto di tale obbligo consiste, appunto, nell'attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice (*conf.*: Corte Cost. 8 settembre 1995 n. 419).

L'amministrazione, in via generale, è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e, per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo, non avendo, in proposito, alcuna discrezionalità per quanto concerne l'*an* ed il *quando*, ma, al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il *quomodo*, per cui non può invocare asserite difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dal giudicato (*conf.*: Cons. Stato, Sez. IV 7.05.2002 n. 2439).

2. Nel caso di specie, risulta che l'epigrafata sentenza sia passata in giudicato e che il *comando giurisdizionale* in essa contenuto non sia stato integralmente adempiuto.

Conseguentemente, in base all'art. 4, comma II°, della legge 20.3.1865 n. 2248 allegato E, nella specie, sussiste, in capo all'intimata Amministrazione, un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'esecuzione.

La sussistenza dell'obbligo di eseguire il giudicato va affermata dal Collegio, nei termini e nei modi indicati in sentenza, con la doverosa precisazione secondo cui, in sede di giudizio di ottemperanza, può essere riconosciuto l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente gli interessi anche sulle somme liquidate a titolo di spese accessorie (*conf.*: Cons. Stato, Sez. IV° 26.9.1980 n. 958), quali quelle relative alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima (*conf.*: Cass. Civ. 24.2.1984 n. 958).

Ha titolo nella sentenza passata in giudicato l'obbligo di rimborso degli oneri di registrazione della stessa, versati dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634, nell'importo che risulta dall'annotazione apposta sull'originale della sentenza del competente Ufficio del Registro.

Sono altresì dovute in questa sede le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale.

Conclusivamente, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarato l'obbligo, in capo al Comune di Cassano allo Ionio, di dare integralmente esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Calabria - Catanzaro Sez. II° n. - OMISSIS-, -OMISSIS-, entro un termine che può essere individuato in 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, in considerazione della novità e della peculiarità della questione.

2.1. Per quanto concerne l'ulteriore domanda, proposta dalla parte ricorrente, intesa ad ottenere il risarcimento del danno per mancata esecuzione del giudicato

(art. 114, comma 4°, lett. e) del c.p.a.), giova ricordare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/14, dopo aver affermato, in linea di principio, che "*Nell'ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria*", ha poi aggiunto, proprio in considerazione della specialità del debitore pubblico - che ha difficoltà nell'adempimento a causa di vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica ed alla rilevanza di specifici interessi pubblici - al limite negativo della *manifesta iniquità*, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative (*cf.*: punto n. 6.5.1 della parte motiva).

Invero, ferma restando l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità, spetta al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale, sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo.

Orbene, osserva il Collegio che, nella specie, non risulta che la P.A. abbia omesso di erogare i servizi -quantomeno quelli essenziali- per la disabile, sebbene in modo non individualizzato e risulta altresì che abbia avviato degli incontri con il legale di parte ricorrente, che ne dà ampiamente atto.

Sotto altro aspetto, non si può ritenere che la mancata predisposizione del "*Progetto individuale per la persona disabile*", previsto dall'art. 14 della legge 8.11.2000 n. 328 ("*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*") sia totalmente imputabile a carenza di volontà della P.A., non potendosi non riconoscere la sussistenza di intuibili difficoltà oggettive, connesse alla novità della materia, tenuto altresì conto che la sentenza di cui si chiede l'esecuzione è stata una delle prime che abbia affrontato tale complessa questione.

Infine, non possono essere disconosciute le obiettive difficoltà, connesse alla delicata situazione in cui notoriamente versano gli enti locali della Calabria, anche in relazione alle esigenze di reperire la provvista finanziaria sui relativi capitoli di bilancio.

Per tali ragioni, ritiene il Collegio che tale capo di domanda debba essere rigettato.

2.2. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene nominato, fin da ora, quale *commissario ad acta*, un funzionario particolarmente esperto in materia, in servizio presso il Dipartimento Politiche sociali, Politiche della famiglia, Servizio civile, Volontariato, Terzo Settore della Regione Calabria, nominato con provvedimento formale del Dirigente di detto Dipartimento, affinché provveda a dare integrale esecuzione al giudicato *de quo*, entro l'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, con spese a carico del Comune di Cassano Allo Ionio, che vengono complessivamente e forfettariamente determinate in €. 1.000 (euro mille), oltre le spese documentate.

Il *commissario ad acta* dovrà provvedere sotto la sua personale responsabilità ad adottare ogni provvedimento utile per l'integrale adempimento del *comando giurisdizionale*.

Va, infine, precisato che, a seguito dell'insediamento del *commissario ad acta*, gli organi dell'ente versano in situazione di carenza sopravvenuta di potestà, vengono esautorati dalle loro normali attribuzioni e non possono, conseguentemente, disporre degli interessi considerati, ovviamente nei limiti strettamente necessari per l'adempimento del giudicato (*conf.*: C.G.A., n. 92/1982; Cons. Stato, Sez.VI, n. 41/1995).

3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto della situazione complessiva e della novità della questione.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara

l'obbligo, in capo al Comune di Cassano Allo Ionio, di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull'epigrafata sentenza, nei modi e nei termini di cui in parte motiva.

Condanna il Comune di Cassano Allo Ionio al pagamento delle spese di giudizio, che vengono complessivamente e forfettariamente determinate nella somma di €. 1000 (euro mille), oltre accessori.

Liquida il compenso per il *commissario ad acta* nella somma, complessivamente e forfettariamente determinata, di €. 1000 (euro mille), oltre le spese documentate, che sono poste a carico del Comune di Cassano Allo Ionio.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.